

**Regolamento
d' applicazione della legge sul notariato**
(del 22 maggio 1985)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l' art. 119 della Legge sul notariato del 23 febbraio 1983 modificata il 25 febbraio 1985,

d e c r e t a :

Originali

Art. 1 Gli originali degli istromenti notarili devono essere scritti su carta notarile.

Duplicati

Art. 2 I duplicati di un istromento notarile sono le copie dello stesso stese su carta notarile usando uno dei sistemi di scrittura ammessi, allestite contemporaneamente con l' originale e sottoscritte dai componenti contemporaneamente alla firma dell' originale.

Copie

Art. 3 ¹Di un istromento notarile possono sussistere unicamente le seguenti copie:

- a) copia autentica eseguita mediante trascrizione manuale;
- b) copia autentica eseguita mediante trascrizione a macchina o sistema analogo;
- c) copia autentica eseguita mediante riproduzione in fotocopia.

²Le copie autentiche eseguite mediante trascrizione manuale o mediante trascrizione a macchina o sistema analogo devono essere allestite su carta notarile.

Sistemi di scrittura in generale

Art. 4 Quali sistemi di scrittura sono ammessi, la scrittura manuale, la scrittura a macchina o sistema analogo, oppure il procedimento di riproduzione in fotocopia.

Carta notarile in genere

Art. 5 ¹La carta notarile è bianca, resistente, di formato A4 (mm 297 × 210) in foglio semplice, di peso minimo di 65 gr.

²Deve portare un margine che corre parallelo al lato sinistro lasciando uno spazio di 5 sino a 6 cm, inizia a 4,5 cm dal lato superiore e termina a 3 cm dal lato inferiore.

³In alto, sopra il margine, porta impressa a stampa l' intestazione "Repubblica e Cantone del Ticino, Confederazione Svizzera, Istromento notarile" accompagnata dallo stemma cantonale.

⁴Sotto l' intestazione e immediatamente sopra il margine porta impresse a stampa a sinistra la sigla No. cui corrisponderà il numero di rubrica dell' istromento e a destra la sigla Fol. cui corrisponderà il numero del foglio.

⁵Il cliché dell' intestazione notarile deve essere approvato dall' Ordine dei notai e dal Dipartimento di giustizia. L' Economato dello Stato, in collaborazione con l' Ordine, metterà a disposizione dei notai i diversi tipi di carta notarile. Ulteriori disposizioni potranno essere emanate dal Dipartimento di giustizia per circolare.

Uso vietato carta notarile

Art. 6 È vietato usare la carta notarile per altri scopi che non siano quelli indicati ai precedenti artt. 1, 2 e 3. In particolare, è vietato usare la carta notarile per allestire brevetti, inventari notarili, protesti, ecc.

Impaginazione e disposizione del testo

Art. 7 ¹Il testo scritto a mano deve seguire le righe impresse sul foglio. Tutte le righe o le parti di riga non utilizzate con il sistema di scrittura devono essere interlineate, qualunque sia il sistema di scrittura adottato.

²È vietato eseguire sovrapposizioni o interposizioni di parole tra le righe.

³Il testo non può precedere l' inizio, né oltrepassare il termine del margine.

⁴L' ultima riga di testo deve essere seguita, immediatamente al di sotto e nel mezzo del foglio, dal segno ./ (punto barra punto), che indica la continuazione del testo su di un prossimo foglio.

⁵La carta notarile può essere scritta solo sulla facciata che porta l' intestazione notarile. Su ogni foglio devono essere indicati il numero di rubrica dell' istromento e il numero progressivo del foglio, accanto alle corrispondenti sigle.

Carta notarile per originali scritti a mano

Art. 8 La carta notarile per gli originali scritti a mano non porta margine, ma deve essere obbligatoriamente lineata con 30 righe orizzontali, che iniziano a 5-6 cm dal lato sinistro e terminano a 1-1,5 cm dal lato destro del foglio. Per il resto deve adeguarsi ai requisiti previsti dall' art. 6 cpv. 1, 3, 4 e 5.

Mezzi di scrittura

Art. 9 ¹Gli istromenti originali a mano devono essere scritti in caratteri leggibili con inchiostro indelebile nero o blu.

a) a mano

²L' uso di penne a biglia non è ammesso.

b) a macchina

Art. 10 Per gli atti (istromenti originali o copie) scritti a macchina deve essere usato un nastro nero che dia una scrittura difficilmente cancellabile e resistente alla luce.

Scrittura delle cifre

Art. 11 ¹La scrittura delle date, quantità e somme è disciplinata dall' art. 50 LN.

²Possono essere espressi in cifre: i numeri d' ordine che suddividono i diversi capi di un atto, le numerazioni di rubrica e dei fogli, così come i numeri (comprese le date) con i quali si designano documenti, iscrizioni ecc., semplicemente richiamati nell' atto e non formanti elementi essenziali del negozio giuridico di cui trattasi.

Riproduzione duplicati e copie

Art. 12 ¹I duplicati dattilografici vanno eseguiti con carta carbone nera di buona qualità.

²La combinazione della scrittura a macchina di prima battuta con scrittura a ricalco con carta carbone non è ammessa nemmeno per le copie.

³Gli Uffici dei registri devono rifiutare copie dattilografiche o duplicati dattilografici non sufficientemente nitide.

Fotocopia e mezzi per produrle

Art. 13^[1] ¹Le copie degli istromenti possono essere delle fotocopie. Il testo delle fotocopie deve essere nero su fondo bianco. Nella fotocopia deve risultare l' intestazione notarile dell' atto originale.

²Per la fotocopia possono essere impiegati solo carta della migliore qualità, con un peso minimo di 80 g/mq, e apparecchi che garantiscono una riproduzione ineccepibile e duratura.

³La carta per fotocopie deve inoltre permettere iscrizioni a mano con normale penna a inchiostro indelebile (per le firme delle autenticazioni ecc.) e l' impressione di stampiglie.

⁴La carta per fotocopie può essere impressa solo su di una facciata. Possono far eccezione solo le fotocopie degli inserti estratte separatamente dal testo dell' atto (art. 71 cpv. 2 LN).

⁵Gli Uffici dei registri devono rifiutare fotocopie non nitide, che non offrono sufficienti garanzie di conservazione nel tempo, così come le fotocopie di istromenti scritti a mano che presentano una scrittura leggibile a stento.

Correzioni, variazioni e aggiunte (artt. 51 e 52 LN)

Art. 14 ¹Gli istromenti (originali o copie) scritti a mano possono essere completati, variati o corretti solo con scrittura a mano. Gli istromenti (originali o copie) scritti a macchina possono essere completati, variati o corretti solo con scrittura a macchina di prima battuta.

²Per le variazioni o aggiunte apportate prima della sottoscrizione dell' atto valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- a) le parole che s' intendono stralciare possono essere inquadrate o lineate;
- b) lo stralcio, la variazione o l' aggiunta devono essere menzionati rispettivamente inseriti nel seguito dell' atto e non necessariamente al termine; devono essere sempre accompagnati da una dichiarazione di approvazione ("si approva lo stralcio ecc.");
- c) il segno o numero convenzionale, che indica il luogo ove lo stralcio, la variazione o l' aggiunta sono intesi e che vien ripreso più sotto ove le modificazioni sono approvate, può essere apposto a mano o a macchina o con una stampiglia;
- d) entro il margine dell' atto non può essere apportata nessuna variazione o aggiunta.

Correzione di omissioni o di errori

Art. 15 ¹L' art. 73 LN disciplina le correzioni di omissioni o di errori nelle copie degli istromenti, limitatamente alle copie estratte per trascrizione. Per i duplicati dell' istromento fa stato l' art. 14 del presente regolamento.

²Le iscrizioni nelle rubriche devono essere fatte ordinatamente e con scrittura leggibile. In

ogni caso di errore che non sia d' ortografia deve essere richiesta una sanatoria al Tribunale di appello.

Firme

Art. 16 ¹Nel margine dei fogli (escluso l' ultimo foglio) che compongono l' originale o i duplicati dell' istromento vanno apposte le firme giusta l' art. 41 LN con i mezzi stabiliti dall' art. 9.

²Nessun' altra iscrizione vi può essere fatta.

Sigillo e firma del notaio

Art. 17 ¹Entro il margine dei fogli che compongono le copie (trascrizioni o duplicati) devono essere apposti la firma del notaio e il sigillo giusta l' art. 72 cpv. 3 LN.

²In caso di duplicato, il sigillo va impresso accanto alla firma del notaio, già apposta giusta il precedente art. 16.

³In caso di fotocopia non basta la riproduzione della firma del notaio; la stessa firma dev' essere nuovamente apposta, giusta l' art. 72 cpv. 3.

Dichiarazione di conformità

Art. 18 ¹La dichiarazione di copia autentica deve essere apposta sull' ultimo foglio, immediatamente al di sotto delle firme originali, se si tratta di duplicato; della menzione delle firme, se si tratta di trascrizione; della riproduzione delle firme se si tratta di fotocopia.

²Se gli inserti vengono ricopiati in aggiunta del testo dell' atto (art. 71 LN), la dichiarazione di conformità viene apposta dopo l' ultimo inserto.

³Sul primo foglio della copia, accanto all' intestazione notarile dev' essere apposta una stampiglia, con la dicitura "copia autentica" (per la copia) o "duplicato autentico" (solo in caso di duplicato).

Rilascio estratti e copie di atti pubblici

a) Estrazione duplicati

Art. 19 ¹In caso di estrazione di duplicati di istromento, il notaio deve immediatamente contrassegnare i duplicati con la dichiarazione di conformità e la stampiglia.

²È vietato custodire (accanto all' originale depresso nella raccolta degli istromenti) o far circolare duplicati ai sensi dell' art. 71 LN, sprovvisti dei contrassegni di cui al precedente capoverso.

b) Estrazione copie autentiche

Art. 20 Le menzioni riguardanti l' avvenuta estrazione di copie autentiche devono essere apposte sul retro dell' ultimo foglio dell' atto originale, a mano o a macchina.

c) Copia per Archivio notarile

Art. 21 Sul retro dell' ultimo foglio della copia autentica destinata all' Archivio notarile, deve essere impresso il sigillo, indicato il numero di rubrica dell' istromento, la designazione dell' atto e il valore dello stesso.

d) Copie di inserti

Art. 22 ¹La riproduzione degli inserti, nell' estrazione delle copie autentiche di istromento, è disciplinata dagli artt. 71 e 72 LN e dagli artt. 13 cpv. 4 e 23 cpv. 2 del presente regolamento.

²La dichiarazione di autenticità dell' inserto estratto separatamente dal testo dell' atto (art. 72 LN), così come l' autenticazione delle copie dell' istromento non portano numero e non vanno iscritte nella rubrica dei brevetti.

e) Modo di estrazione

Art. 23 ¹Tutti i fogli di una copia autentica devono essere estratti secondo un sistema uniforme.

²Se gli inserti, in luogo di essere copiati in aggiunta del testo dell' istromento, sono allegati in copia (art. 69 LN), il sistema di estrazione della copia dell' atto può differire da quello di estrazione della copia dell' inserto.

Traduzione

Art. 24 La traduzione prevista dall' art. 48 LN forma un inserto dell' atto. Deve essere richiamata come tale nel testo dell' istromento e deve formare parte integrante della copia autentica, in aggiunta o in allegato, giusta l' art. 71 cpv. 2 LN.

Inserti in lingua straniera e loro traduzione

Art. 25 ¹Gli inserti scritti in lingua straniera vengono riprodotti nella copia autentica nel loro testo originale.

²È in facoltà degli Uffici dei registri e delle parti di richiedere una traduzione in italiano, dichiarata conforme dal notaio per scienza propria o, qualora non conoscesse la lingua straniera, mediante l' intervento di un traduttore.

³Il notaio prenderà atto della dichiarazione del traduttore sotto forma di brevetto.

Brevetti

Art. 26 ¹Quando la legge esige per la validità di un negozio giuridico l' atto pubblico, questo è redatto nella forma dell' istromento notarile; gli atti fatti per brevetto (art. 85 LN) possono essere scritti o sui documenti cui si riferiscono, o altrimenti, trattandosi di attestazioni o atti a sé stanti, su carta bianca resistente in foglio semplice o doppio.

²I brevetti possono essere scritti a mano o a macchina per scrivere, o con un timbro, nei casi espressamente previsti dalla legge notarile.

³Il testo invariabile apposto a mezzo di un timbro può esser completato o a mano o a macchina. Le scritture a mano e a macchina non possono essere combinate nello stesso brevetto.

⁴Se il brevetto occupa più fogli, ogni foglio deve portare un numero progressivo con il riferimento al numero di rubrica, la firma del notaio e l' impressione del sigillo. Il brevetto termina con l' impressione del sigillo nonché il nome, cognome, residenza e qualifica del notaio, che devono essere apposti di proprio pugno.

⁵Gli spazi vuoti nella scrittura di un brevetto devono essere interlineati. Fanno eccezione solo le autenticazioni di firme e di sottoscrizioni e le autenticazioni di copie od estratti di documenti.

⁶Per l' estrazione di copie autentiche di brevetti si applica l' art. 3 cpv. 1 del presente regolamento.

⁷Le prescrizioni per la scrittura di cui all' art. 14 cpv. 1 del presente regolamento valgono anche per i brevetti, per le autenticazioni delle copie degli istromenti e degli inserti e per ogni possibile firma o annotazione che va fatta a mano su di un atto notarile.

Attestazioni a mezzo timbro

Art. 27 I notai devono uniformarsi, per quel che concerne il testo invariabile delle attestazioni apponibili a mezzo di timbro, alle norme regolamentari emanate dal Tribunale di appello giusta l' art. 120 LN.

Conservazione di atti pubblici

Art. 28 ¹Gli originali degli istromenti con i loro inserti devono essere rilegati.

²Possono essere rilegati singolarmente mediante una cucitrice a filo metallico; in tal caso, dev' essere applicata una copertina, con l' indicazione obbligatoria del numero di rubrica e facoltativa del nome, cognome e domicilio delle parti, della natura dell' atto, ecc. I singoli istromenti saranno poi custoditi in ordine cronologico in cassette o in classificatori.

³Gli istromenti possono altrimenti essere rilegati in fascicoli mensili o trimestrali o annuali. In tal caso, la copertina dei fascicoli deve menzionare il periodo di tempo cui i singoli fascicoli si riferiscono ed i numeri di rubrica del primo e dell' ultimo rogito ivi contenuti.

⁴I testamenti pubblici, i rogiti di pubblicazione di testamenti e gli istromenti di deposito di testamenti olografi non possono essere inseriti in fascicoli. In loro luogo sarà inserito un foglio notarile con l' indicazione dell' atto mancante. Gli atti mancanti saranno in tal caso custoditi a parte in ordine cronologico giusta le prescrizioni del cpv. 2.

Ipotecche legali (art. 183 LAC)

Art. 28a^[2] Tutti gli atti pubblici di compravendita o di permuta in cui l' alienante è un contribuente con domicilio o sede all' estero devono contenere esplicita menzione che le parti sono state informate dell' esistenza e della portata dell' art. 183 LAC.

Entrata in vigore

Art. 29 Il presente regolamento di applicazione della legge sul notariato entra in vigore il 1° giugno 1985 e sostituisce il precedente del 25 luglio 1967.

Publicato nel BU **85**, 242.

[1] Art. modificato dal R 9.5.1995; in vigore dal 12.5.1995 - BU 95, 256.

[2] Art. modificato dal R 26.9.1989; in vigore dal 29.9.1989 - BU 89, 263; introdotto dal R 26.8.1986 - BU 86, 189.